

Prot.n./data (vedi segnatura)

Alle Vicarie dell'Istituto

Al DSGA e al personale ATA

Alle Fiduciarie delle scuole dell'infanzia

Alle Fiduciarie delle scuole primarie

Alla Fiduciaria della Scuola Secondaria di 1° grado di Offagna

Ai docenti

Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto

Oggetto: Comunicazione relativa al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020.

Comunicazione relativa alla circolare n. 4539 del giorno 1 marzo 2020, avente ad oggetto " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020".

Con la presente, si comunica che verranno a breve pubblicati nel nostro sito i due documenti di cui all'oggetto. Sarà cura della nostra Istituzione scolastica attuare in maniera puntuale quanto indicato dal D.P.C.M., relativamente alle parti di particolare interesse per le scuole, così come individuate dalla circolare dell'USR per le Marche.

Relativamente alla questione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo una malattia, vado a richiamare l'attenzione sul già menzionato **D.P.C.M. 1 marzo 2020, art. 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale), comma 1, lettera c**, che qui riporto integralmente: "La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado **per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 1990**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, **di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti**".

Vorrei porre all'attenzione delle SS.VV. **anche l'art. 6 ( Disposizioni finali), commi 1 e 2**, che qui riporto integralmente:

**" 1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.**

**2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto – legge 23 febbraio 2020, n.6".**

Dal dettato normativo sopra richiamato si evince quanto di seguito:

- 1. le assenze di durata fino a cinque giorni, determinate da malattia o altra causa, vanno giustificate con un'autocertificazione che, per gli alunni delle scuole secondarie, coincide con la giustificazione nel libretto delle assenze;**
- 2. in caso di assenze di durata superiore a cinque giorni determinate da malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale n. 6 del 1990, la riammissione a scuola potrà avvenire solo dietro certificato medico;**
- 3. in caso di assenze di durata superiore a cinque giorni per malattie non comprese nella fattispecie riconducibile al decreto ministeriale 1990, n. 6, oppure per cause diverse da malattia, vale quanto indicato al punto 1;**
- 4. le indicazioni di cui sopra valgono a far data dalla giornata odierna, 2 marzo 2020, fino al giorno 15 marzo 2020.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Fabio Radicioni